



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 449 del 2023, proposto da

(OMISSIS) rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Briganti,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Pesaro Urbino, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in
Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

del Provvedimento Questura Pesaro-Urbino del 02/08/2023, notificato al ricorrente
il 02/08/2023, con il quale veniva dichiarata inammissibile la sua richiesta di
conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale posseduto in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato

NONCHE": di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Pesaro Urbino e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso depositato in data 26 ottobre 2023 e contestuale istanza cautelare di sospensione, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dalla Questura di Pesaro e Urbino in data 2 agosto 2023 con la quale si rigettava la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per casi speciali (valido fino al 10 luglio 2023) in permesso per lavoro subordinato, sulla base dell'assunto per cui, a seguito delle modifiche normative intervenute con il DL n. 20/2023, convertito nella Legge n. 50/2023, l'art. 7 comma 1 avrebbe inteso abrogare in ogni caso la possibilità di convertire i permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati con conseguente impossibilità di convertire i permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati dopo il 4 maggio 2023 (circolare prot. 0050432 del 1 giugno 2023 della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere presso il Ministero dell'Interno).

Si deduce con il primo motivo di ricorso la violazione dell'art. 41 della carta di Nizza, dell'art. 97 Cost. e degli artt. 10 bis e 21 octies della legge 241/1990. Con il secondo la violazione dell'art. 7, comma 2, comma 2 bis e comma 3 del DL n. 20/2023 (conv. Legge 50/2023), dell'art. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008, dell'art.6 comma 1 bis lett. A e dell'art. 19 comma 1 e comma 1.1 del D.lgs. 286/98. Con il terzo il vizio di difetto di motivazione.

Si è costituita l'Amministrazione resistendo al ricorso.

Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione con sentenza forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.,

sussistendone tutti i presupposti.

1 Il ricorso è fondato.

1.1 In particolare, con il provvedimento impugnato, la Questura di Pesaro e Urbino ha negato la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di lavoro, rilevando che, in seguito all'entrata in vigore del DL n. 20/2023, il permesso di soggiorno per protezione speciale non rientra più tra quelli convertibili in virtù dell'art. 6, comma 1 bis del D.lgs. n. 286/1998.

1.1 Le conclusioni cui è pervenuta la Questura, tuttavia, non tengono conto della disciplina transitoria recata dall'art. 7 del DL n. 20/2023, e in particolare del comma 3, che con riferimento ai permessi per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge (5 maggio 2023) fa espressamente salva "la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge". Nel caso di specie, il permesso di soggiorno di cui è stata chiesta la conversione con istanza del 5 maggio 2023 era in corso di validità alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria introdotta con il DL n. 20/2023, dal momento che il permesso in esame sarebbe scaduto il 10 luglio 2023.

1.2 Ne consegue che il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione di legge, poiché ha rilevato erroneamente quale profilo ostativo alla richiesta di conversione proposta dalla ricorrente la mera circostanza dell'intervenuta eliminazione del permesso per protezione speciale dal catalogo dei permessi convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all'art. 6, comma 1 bis del D.lgs. n. 286/1998, senza considerare la speciale norma transitoria prevista per i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati nel vigore della precedente disciplina e ancora in corso di validità al tempo dell'entrata in vigore del decreto-legge di riforma, contenuta nel citato art. 7, comma 3 del DL n. 20/2023 (Tar Sicilia Palermo 9 novembre 2023 n. 388, Tar Lombardia Brescia 20 novembre 2023 n. 846).

1.3 Non è infatti condivisibile l'interpretazione per cui la novella introdotta dal DL

n. 20 del 10 marzo 2023, convertito in legge n. 50 del 5 maggio 2023 impedirebbe la conversione, stabilendo che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente (peraltro, nel caso in esame l'istanza appare presentata il 5 maggio 2023, quindi addirittura prima dell'entrata in vigore della nuova normativa).

1.4 Infatti, la norma va interpretata nel senso che l'art. 7 del citato DL n. 20 del 2023 preveda esplicitamente un regime transitorio per le domande di protezione speciale pendenti alla data dell'entrata in vigore della novella e non ancora definite ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, prevedendo che per le stesse si applichi il regime normativo previgente (art. 7, comma 2) e che i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza, restando ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno se ne ricorrono i requisiti di legge (art. 7, comma 3).

1.5 Come è stato condivisibilmente osservato, la norma transitoria in parola, nel suo complesso, consente che i detti permessi di soggiorno in corso di validità al momento della entrata in vigore siano in tutto sottoposti al regime normativo previgente e, dunque, anche alle possibilità di conversione, ai sensi dell'art. 6, comma 1 bis, nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2023 (Tar Campania Napoli ord.7 dicembre 2013 n. 3288). Detti principi sono applicabili anche al permesso per protezione speciale rilasciato ex art. 32 comma 3 del D.lgs n. 25 del 2008.

1.6 Con riguardo al primo motivo di ricorso, per le ragioni di cui sopra doveva anche essere inviato l'avviso ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.

2 Il ricorso deve quindi essere accolto con il conseguente annullamento dell'atto

impugnato.

2.1 In ragione della natura della controversia e delle difficoltà di interpretazione della disciplina applicabile, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Ruiu

IL PRESIDENTE
Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.